

STATUTO
DELLA
FONDAZIONE LEONARDO DEL VECCHIO

1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1 Su iniziativa di Delfin S.à. r.l. (il “**Primo Fondatore**”) e di UniCredit S.p.A. (il “**Secondo Fondatore**” e, insieme al Primo Fondatore, i “**Fondatori**”) è costituita una fondazione denominata “**Fondazione Leonardo Del Vecchio**”, con sede in Milano all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge (la “**Fondazione**”).

1.2 La Fondazione ha durata illimitata. Le finalità della Fondazione si esplicano senza limitazioni territoriali.

2. FINALITÀ E ATTIVITÀ FUNZIONALI AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ

2.1 Scopi istituzionali della Fondazione

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità solidaristiche, di assistenza, di educazione, di istruzione, di beneficenza e di utilità sociale.

2.2 Attività funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali

La Fondazione persegue le proprie finalità solidaristiche, di assistenza, di educazione, di istruzione, di beneficenza e di utilità sociale, senza scopo di lucro, mediante lo svolgimento, diretto e/o indiretto, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) la ricerca scientifica di interesse sociale, con particolare ma non esclusivo riferimento alla ricerca nel settore medico e farmaceutico;
- b) lo svolgimento di prestazioni sociali, sanitarie e socio-sanitarie, ivi comprese le attività di cura e assistenza;
- c) l'educazione, l'istruzione scolastica e universitaria, nonché la formazione post-universitaria e professionale.

Inoltre, la Fondazione può effettuare interventi di natura umanitaria o operazioni di beneficenza a favore di persone, gruppi, categorie, comunità o popolazioni che versino in condizioni di bisogno, disagio, difficoltà anche economica o sociale.

Nell'ambito delle attività di cui sopra, e comunque per il perseguimento degli scopi istituzionali, la Fondazione può compiere tutti gli atti e le operazioni che siano connessi ai propri scopi istituzionali, ovvero ad essi accessori, integrativi o strumentali, tra cui:

- (i) costituire ovvero partecipare a società di capitali, imprese sociali o cooperative che svolgano - in via primaria o strumentale - attività coerenti con gli scopi istituzionali della Fondazione, ed in particolare assumere partecipazioni e interessenze nel capitale di società o enti che operano nel campo sanitario e/o della ricerca scientifica, nonché supportare finanziariamente università, istituzioni scolastiche, centri di cura, centri di ricerca, istituti ospedalieri, siano essi pubblici o privati, ovvero specifici progetti inerenti gli scopi propri della Fondazione promossi da altri enti pubblici o privati, il tutto con esclusione di partecipazioni che comportino l'assunzione della responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- (ii) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, di qualsiasi genere (ivi inclusi enti filantropici e organizzazioni di volontariato), pubblici e privati, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- (iii) raccogliere e gestire nei limiti e con le modalità consentiti dalle norme di legge di tempo in tempo vigenti risorse di terzi da devolvere al sostegno delle proprie attività istituzionali, anche promuovendo eventi e campagne di promozione e di sensibilizzazione rispetto alle proprie attività istituzionali;

- (iv) promuovere, realizzare o comunque supportare anche finanziariamente studi, ricerche e attività per il supporto alla ricerca scientifica, alla formazione scolastica, professionale e/o scientifica o alla specializzazione di giovani e ricercatori in ogni campo;
- (v) collaborare con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, con enti pubblici o privati, italiani, esteri o internazionali (tra cui amministrazioni pubbliche, società, istituti, università, centri di ricerca), nonché con persone fisiche, anche stipulando con essi apposite convenzioni e ricevendone, o erogando loro, contributi di qualsiasi tipo;
- (vi) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine (nell'esclusivo interesse della Fondazione), l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano diretti al raggiungimento delle finalità della Fondazione e che siano privi di oneri e costi che non siano funzionali al perseguimento di tali finalità, nonché amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti, e stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte dell'attività.

3. PATRIMONIO

- 3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione (il “**Fondo di Dotazione**”) e dal fondo di gestione (il “**Fondo di Gestione**”).
- 3.2 Il Fondo di Dotazione è complessivamente pari a Euro 179.724.774,49 ed è costituito dalle attribuzioni iniziali dei Fondatori (a favore della società che ha successivamente assunto la natura giuridica di fondazione) che sono state apportate in misura pari al 83,489% (ovvero per un controvalore pari a Euro 150.050.000,00) dal Primo Fondatore e in misura pari al 16,511% (ovvero per un controvalore pari a Euro 29.674.774,49) dal Secondo Fondatore. Il Fondo di Dotazione può essere incrementato:
 - (i) da ulteriori attribuzioni patrimoniali, di qualsiasi tipo, ad opera dei Fondatori; nonché
 - (ii) da attribuzioni patrimoniali, di qualunque tipo, anche a titolo di lascito ereditario o di legato, ad opera di terzi, purché l'accettazione di tali attribuzioni sia espressamente e preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione;in entrambi i casi espressamente destinate al Fondo di Dotazione.
- 3.3 Il Fondo di Gestione è costituito e alimentato:
 - (i) dalle attribuzioni patrimoniali di cui ai punti (i) e (ii) del precedente par. 3.2 non espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
 - (ii) dalle rendite dei beni oggetto delle attribuzioni di cui al precedente par. 3.2 e al punto (i) che precede;
 - (iii) da contributi erogati da soggetti ed enti pubblici e privati, anche in forza di convenzioni, purché l'accettazione di tali contributi sia espressamente e preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione; e
 - (iv) dagli avanzi di gestione eventualmente derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali.
- 3.4 Il patrimonio della Fondazione è esclusivamente destinato al perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 ed è espressamente vietata ogni distribuzione, anche indiretta,

di utili o avanzi di gestione e/o del patrimonio della Fondazione. Eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

4. DISPOSIZIONI GENERALI

- 4.1 Le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico, del Collegio di Sorveglianza nonché la carica di Segretario Generale sono fra loro incompatibili.
- 4.2 I membri degli organi della Fondazione non possono trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 cod. civ. e devono possedere adeguate competenze o esperienze professionali nel settore imprenditoriale, giuridico-amministrativo, economico-aziendalistico o finanziario, dell'insegnamento universitario, delle attività libero-professionali e/o nella gestione ed organizzazione delle attività funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione. Ciascun componente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza di tutte le situazioni che possono assumere rilevanza in relazione ai propri requisiti di cui sopra.
- 4.3 È incompatibile con la carica di Amministratore della Fondazione - salva diversa decisione scritta dei Fondatori - il fatto di: (i) ricoprire, o di aver ricoperto nei precedenti sei (6) anni, la carica di componente di un organo legislativo o di governo dello Stato, di una Regione, di un Comune o di altra articolazione territoriale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

5. COMPOSIZIONE, NOMINA E CESSAZIONE

- 5.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) sino ad un massimo di 7 (sette) Amministratori, in base alle seguenti regole:
- (i) il Cav. Leonardo del Vecchio è di diritto Amministratore, senza limiti temporali al proprio mandato, salvo il caso di incapacità o dimissioni;
 - (ii) un Amministratore è nominato dal Secondo Fondatore, sentito il parere non vincolante dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione (che non si applica per l'Amministratore nominato dal Secondo Fondatore nel primo Consiglio di Amministrazione alla costituzione della Fondazione) e dura in carica sino alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio consuntivo relativo al sesto esercizio successivo all'iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche (la "**Scadenza del Mandato**"). In ogni caso di cessazione dalla carica dell'Amministratore nominato dal Secondo Fondatore (o di un suo sostituto) prima della Scadenza del Mandato, il Secondo Fondatore, sentito il parere non vincolante dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione, provvede ogni volta alla nomina di un Amministratore chiamato a sostituire l'Amministratore precedentemente nominato dal Secondo Fondatore fino alla Scadenza del Mandato;
 - (iii) i restanti Amministratori sono nominati dal Primo Fondatore, sentito il parere non vincolante dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione, e durano in carica per il periodo derivante dall'applicazione del meccanismo di rinnovo scaglionato (c.d. *staggered board*) di cui al successivo art. 5.2.
- 5.2 Gli Amministratori diversi dal Cav. Leonardo del Vecchio e dall'Amministratore

nominato dal Secondo Fondatore cessano dalla carica in via scaglionata, ogni tre esercizi (e precisamente alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla precedente scadenza scaglionata) in numero di 2 (due) Amministratori per ogni scadenza scaglionata. A parità di inizio della carica, cessano per primi dalla carica gli Amministratori più anziani di età. Gli Amministratori in scadenza possono essere confermati.

- 5.3 Fatto salvo quanto previsto dal precedente par. 5.1.(ii) per il caso in cui cessi dalla carica prima della naturale scadenza sessennale del mandato l'Amministratore nominato dal Secondo Fondatore, in caso di cessazione dalla carica di un Amministratore, il Primo Fondatore provvede alla nomina di un nuovo Amministratore, sentito il parere non vincolante dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione. Qualora rimangano in carica almeno 5 (cinque) Amministratori, il Primo Fondatore può tuttavia omettere la sostituzione dell'Amministratore cessato, riducendo così il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 5.4 Al verificarsi di ogni scadenza scaglionata, ai sensi del precedente par. 5.2, sentito il parere dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione, può essere incrementato dal Primo Fondatore il numero degli Amministratori sino ad un massimo di complessivi sette (7) Amministratori o ridotto il numero degli Amministratori sino a un minimo di 5 (cinque) Amministratori (fatta salva la nomina dell'Amministratore nominato dal Secondo Fondatore ai sensi del precedente art. 5.1(ii)). Il Primo Fondatore può altresì incrementare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di esercizio in esercizio (e precisamente con effetto dall'approvazione del bilancio di ciascun esercizio), sino a un massimo di 7 (sette) Amministratori, mediante la nomina di un nuovo Amministratore, sentito il parere dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione.
- 5.5 Gli Amministratori diversi dal Cav. Leonardo del Vecchio possono essere revocati per giusta causa, fermo restando che il Primo Fondatore ha diritto di revocare, in presenza di giusta causa, gli Amministratori di propria nomina, così come il Secondo Fondatore ha diritto di revocare, in presenza di giusta causa, l'Amministratore di propria nomina (impregiudicata la Scadenza del Mandato prevista dall'art. 5.1(ii)).
- 5.6 Per la carica di Amministratore può essere previsto un compenso, secondo criteri e quantitativi stabiliti per uno o più anni dal Primo Fondatore, da determinarsi a cura del Consiglio di Amministrazione tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, delle specifiche competenze dei singoli Amministratori e degli speciali incarichi eventualmente ad essi attribuiti. Resta fermo in ogni caso il diritto al rimborso delle sole spese sostenute per l'espletamento della carica.

6. COMPETENZE

- 6.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Fondazione ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento delle finalità della Fondazione, impregiudicate le attribuzioni degli altri organi.
- 6.2 Il Consiglio di Amministrazione assicura l'attuazione ed il rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al presente Statuto.

7. CONVOCAZIONI E RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 7.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nella sede della Fondazione o altrove almeno

una volta ogni sei mesi, nonché ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne facciano motivata richiesta scritta almeno 2 (due) Consiglieri.

- 7.2 La convocazione viene effettuata dal Presidente, mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno da inviare con mezzi che diano idonea prova dell'avvenuta ricezione, anche via fax, telegramma o posta elettronica, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, o in caso di urgenza, almeno un giorno prima, a ciascun Consigliere. In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene inviata ai sensi del successivo art. 8.4.
- 7.3 La riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore designato dal Consiglio stesso.
- 7.4 Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per tele/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.
- 7.5 La riunione del Consiglio è validamente costituita purché sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. La riunione è altresì validamente costituita qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, siano presenti tutti i consiglieri in carica.
- 7.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono approvate con la presenza e il voto favorevole di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le materie di seguito elencate, per le quali è necessario il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) degli Amministratori in carica (con arrotondamento per eccesso al numero intero):
- (i) accettazione di attribuzioni patrimoniali da soggetti diversi dai Fondatori;
 - (ii) atti di disposizione dei beni facenti parte del patrimonio della Fondazione e che abbiano un valore superiore ad Euro 5.000.000;
 - (iii) investimenti, o comunque l'impiego di risorse della Fondazione, per importi complessivi superiori ad Euro 5.000.000;
 - (iv) esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie delle società partecipate;
 - (v) modifiche del presente statuto;
 - (vi) trasformazione o scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio residuo della Fondazione;
 - (vii) nomina e revoca del Segretario Generale.
- 7.7 Le modifiche del presente statuto sono adottate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 7.6, sentito il parere del Primo Fondatore. Richiedono inoltre il consenso scritto del Secondo Fondatore le seguenti delibere: (i) le modifiche dei diritti di nomina e di revoca di un Amministratore attribuiti al Secondo Fondatore ai sensi del precedente art. 5 (impregiudicata la Scadenza del Mandato prevista dall'art. 5.1(ii)); (ii) le modifiche al precedente art. 2 (Scopi istituzionali e attività funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali); nonché (iii) le delibere di trasformazione o scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio residuo della Fondazione di cui al precedente art. 7.7(vi), fermo restando che, per le delibere di cui ai precedenti paragrafi (ii) e (iii) del presente art. 7.7, il consenso scritto del Secondo Fondatore è richiesto solo nel periodo che intercorre tra l'iscrizione della Fondazione al registro delle persone giuridiche e la successiva tra: (a) la data in cui scade il quinto

anniversario dall'iscrizione della Fondazione al registro delle persone giuridiche, e (b) la data in cui, per effetto di successive attribuzioni, gli apporti complessivamente effettuati dal Secondo Fondatore al Fondo di Dotazione (siano essi iniziali o successivi) dovessero complessivamente risultare inferiori all'8% dell'importo complessivo del Fondo di Dotazione della Fondazione a tale data, come risultante da un bilancio consultivo della Fondazione regolarmente approvato dal Consiglio di Amministrazione con giudizio senza rilievi del Collegio di Sorveglianza.

- 7.8 Delle adunanze del Consiglio è redatto un verbale a cura del presidente dell'adunanza, coadiuvato da un segretario.

8. PRESIDENTE

- 8.1 Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Primo Fondatore. Fintantoché il Cav. Leonardo Del Vecchio sarà amministratore, egli ricoprirà la carica di Presidente, salvo sua rinuncia alla carica di Presidente.

- 8.2 Il Presidente:

- (i) ha la legale rappresentanza della Fondazione;
- (ii) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto all'art. 8.4;
- (iii) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Segretario Generale (qualora nominato);
- (iv) nei casi urgenti può adottare gli atti necessari alla tutela degli interessi della Fondazione, sottoponendoli a tempestiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

- 8.3 Fermo il potere di indirizzo, avocazione e revoca, il Consiglio di Amministrazione può delegare - stabilmente o per singoli affari - al Presidente o a uno o più Consiglieri i propri poteri di gestione, diversi da quelli indicati nel precedente par. 7.6, paragrafi da (i) a (vii), stabilendo la durata, i limiti e la natura della delega ed i relativi poteri di rappresentanza verso i terzi.

- 8.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni di cui al precedente par. 8.1 sono esercitate dal consigliere più anziano d'età.

SEGRETARIO GENERALE

9. SEGRETARIO GENERALE

- 9.1 Il Consiglio di Amministrazione può istituire e nominare il Segretario Generale, in persona diversa dagli Amministratori, stabilendo la durata della carica e, eventualmente, il relativo compenso.

- 9.2 Il Segretario Generale:

- (i) è il responsabile delle strutture e degli uffici della Fondazione, che organizza e dirige;
- (ii) qualora istituito, istruisce le proposte da sottoporre all'esame del Comitato Scientifico e, a seguito della istruzione, valutazione e selezione di quest'ultimo, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- (iii) coadiuva il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione.

- 9.3 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Segretario Generale il potere di rappresentanza della Fondazione, stabilendone le condizioni e i limiti.
- 9.4 Il Segretario Generale presenzia, ove invitato e in ogni caso senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e del Collegio di Sorveglianza (qualora istituiti), fungendo da segretario della riunione (salva diversa decisione dell'organo collegiale).

COMITATO SCIENTIFICO

10. COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COMITATO SCIENTIFICO

- 10.1 Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Scientifico composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, individuati tra persone fisiche particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione nomina con le medesime modalità il Presidente del Comitato Scientifico.
- 10.2 Ciascuno dei suoi componenti resta in carica per 3 (tre) esercizi e scade al momento dell'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica. I componenti del Comitato Scientifico sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.
- 10.3 I componenti del Comitato Scientifico possono essere revocati in ogni momento (con o senza giusta causa) con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui per qualsiasi motivo vengano a mancare, prima della scadenza dalla carica, uno o più componenti del Comitato Scientifico, alla sostituzione provvede senza indugio il Consiglio di Amministrazione. I membri così nominati rimarranno in carica sino al termine in cui sarebbero cessati dalla carica i membri sostituiti.
- 10.4 Per la carica di componente del Comitato Scientifico può essere previsto un compenso secondo criteri e quantitativi stabiliti per uno o più anni dal Primo Fondatore. Resta fermo in ogni caso il diritto al rimborso delle sole spese documentate sostenute per l'espletamento di tale carica.

11. COMPETENZE DEL COMITATO SCIENTIFICO

- 11.1 Il Comitato Scientifico è organo di impulso, di consulenza, di studio e di proposta a supporto dell'attività del Consiglio di Amministrazione.
- 11.2 In particolare il Comitato Scientifico:
- (i) esercita la funzione consultiva e rilascia pareri su richiesta del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità che quest'ultimo indicherà di volta in volta; e
 - (ii) effettua proposte, approvate con la maggioranza indicata al par. 12.3, al Consiglio di Amministrazione in merito a progetti, ricerche e attività da finanziarsi (ovvero, a seconda del caso, da attuarsi) da parte della Fondazione o di enti da questa partecipati.

12. CONVOCAZIONE E RIUNIONI DEL COMITATO SCIENTIFICO

- 12.1 Il Comitato Scientifico si riunisce, nella sede della Fondazione o altrove, almeno una volta ogni sei mesi nonché ogni volta che il suo presidente lo ritenga opportuno oppure ne facciano motivata richiesta scritta almeno 2 (due) dei suoi componenti ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- 12.2 Si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui ai precedenti parr. da 7.2 a 7.5 (inclusi).
- 12.3 Le riunioni del Comitato Scientifico sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 12.4 Delle adunanze del Comitato Scientifico è redatto un verbale a cura del suo presidente, coadiuvato da un segretario.

COLLEGIO DI SORVEGLIANZA E REVISIONE

13. COMPOSIZIONE, NOMINA E CESSAZIONE DEL COLLEGIO DI SORVEGLIANZA

- 13.1 È istituito un Collegio di Sorveglianza composto da 3 (tre) membri effettivi - di cui almeno uno revisore legale dei conti - e 2 (due) supplenti. I membri del Collegio di Sorveglianza sono nominati dal Primo Fondatore.
- 13.2 Ciascuno dei suoi componenti resta in carica per 3 (tre) esercizi, e scade al momento dell'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. In caso di cooptazione, i membri cooptati restano in carica sino alla scadenza del mandato degli altri componenti del Collegio di Sorveglianza in carica.
- 13.3 Nel caso in cui per qualsiasi motivo vengano a mancare, prima della scadenza dalla carica, uno o più componenti, alla sostituzione si provvede, dapprima, attraverso il subentro del membro supplente più anziano e, qualora non vi fossero supplenti disponibili, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 13.1. I membri così nominati rimarranno in carica sino al termine in cui sarebbero scaduti dalla carica i membri sostituiti.
- 13.4 Per la carica di componente del Collegio di Sorveglianza può essere previsto un compenso, secondo criteri e quantitativi stabiliti per uno o più anni dal Primo Fondatore, tenuto conto dell'impegno richiesto e dell'attività effettivamente svolta dai componenti del Collegio di Sorveglianza. Resta fermo in ogni caso il diritto al rimborso delle sole spese documentate e sostenute per l'espletamento di tale carica.

14. COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI SORVEGLIANZA

- 14.1 Il Collegio di Sorveglianza:
 - (i) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sul corretto e puntuale perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione di cui al precedente art. 2, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
 - (ii) riferisce ogni 12 (dodici) mesi al Consiglio di Amministrazione sull'esito delle verifiche; e
 - (iii) ha le altre attribuzioni ad esso attribuite dal presente Statuto.
- 14.2 Il Collegio di Sorveglianza elegge al suo interno un presidente. Si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi da 7.2 a 7.5 (inclusi).
- 14.3 Le deliberazioni del Collegio di Sorveglianza sono approvate con la presenza e il voto favorevole di almeno 2 (due) membri effettivi.

15. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 15.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società

di revisione iscritti nell'apposito registro, ai sensi di legge ("Revisore Legale"). Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 39/2010, il Revisore Legale è nominato dal Collegio di Sorveglianza con apposita deliberazione motivata, trasmessa senza indugio al Consiglio di Amministrazione, contenente la determinazione del corrispettivo spettante al Revisore Legale per l'intera durata dell'incarico, unitamente agli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo durante l'incarico. La durata dell'incarico al Revisore Legale è di tre esercizi, salvo diversa durata stabilita da norme inderogabili di legge, tempo per tempo vigenti.

- 15.2 Il Revisore Legale vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
- 15.3 In particolare, deve essere depositata presso la sede della Fondazione una relazione scritta sul progetto di bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione dello stesso. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione trasmette il progetto di bilancio consuntivo, corredato dalla relativa relazione, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la sua approvazione.

CLAUSOLE FINALI

16. ESERCIZIO FINANZIARIO

- 16.1 L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre. I risultati della gestione e la situazione patrimoniale sono rappresentati in un documento di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione, entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, e trasmesso ai Fondatori. Nel bilancio della Fondazione sono indicate le partecipazioni detenute in società ed enti di cui al precedente articolo 2.2(i) e 2.2(ii), e sono altresì allegati i bilanci delle società ed enti nei cui confronti la Fondazione detiene un'influenza notevole.
- 16.2 Qualora la Fondazione chiedesse l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ferma in ogni caso l'introduzione nei modi di legge delle eventuali ulteriori previsioni necessarie a tale fine, si applicheranno le disposizioni degli Artt. 13, 14, 15 e 39 del Decreto Legislativo 3.7.2017 n. 117, anche con riferimento all'obbligo di redigere un Bilancio Sociale recante l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

17. SCIoglimento

La Fondazione si scioglie solo ed esclusivamente al ricorrere delle ipotesi previste dalla legge. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione - previo parere favorevole del Collegio di Sorveglianza - ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.